



**Direzione V** – Gestione del Personale e Sistemi Operativi di Gestione  
Divisione 4 – Gestione del Personale  
Ufficio Concorsi

## IL RETTORE

**VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull'autonomia universitaria e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*” e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il “*Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia*”, emanato con Decreto rettorale n. 229 del 30 gennaio 2019 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il Decreto rettorale n. 1455 del 17 maggio 2022, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 21 giugno 2022, con il quale è stata indetta una procedura comparativa ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 240 del 2010 per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale per il Settore concorsuale 02/D1 – *Fisica applicata, Didattica e Storia della Fisica* e Settore scientifico disciplinare FIS/07 – *Fisica applicata (a Beni culturali, ambientali, Biologia e Medicina)* (Rif 1958);

**VISTO** il Decreto rettorale di approvazione degli atti n. 3717 del 22 dicembre 2022, pubblicato in pari data sul sito istituzionale;

**TENUTO CONTO** che, successivamente alla pubblicazione del Decreto rettorale n. 3717 del 22 dicembre 2022, è emerso che, per mero errore materiale, era stata assunta agli atti della procedura identificata con Rif. 1958 la dichiarazione di rinuncia da parte di uno dei candidati, la quale era stata presentata invece in relazione ad altra procedura indetta dall'Ateneo per il medesimo settore concorsuale e settore scientifico disciplinare sopra indicati (*procedura identificata con Rif 1978*);

**CONSIDERATO** che l'erronea acquisizione della citata dichiarazione di rinuncia ha comportato la mancata trasmissione ai commissari della documentazione relativa al candidato erroneamente considerato rinunciatario, i quali, di conseguenza, non hanno potuto esprimere la propria valutazione al riguardo;

**VISTO** l'articolo 7, comma 6 del “*Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia*”, ai sensi del quale: «*Gli atti della commissione consistono nei verbali di ogni singola riunione, di cui fanno parte integrante i giudizi collegiali resi dalla commissione su ogni candidato per ciascuna fase della procedura [omissis]*»;

**RILEVATA** l'illegittimità del Decreto rettorale n. 3717 del 22 dicembre 2022, adottato in carenza di una compiuta fase valutativa della procedura, che necessita di essere integrata, sì da consentire alla commissione esaminatrice di esaminare la documentazione del candidato erroneamente ritenuto rinunciatario;

**VISTO** l'art. 21 *nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale: “*1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici [omissis]*”;

**TENUTO CONTO** che l'agire in autotutela costituisce espressione di potere discrezionale riconosciuto dall'ordinamento in capo alla Pubblica Amministrazione, che può essere legittimamente esercitato, alle condizioni previste, mediante l'istituto dell'annullamento d'ufficio;

**CONSIDERATA** l'opportunità di garantire la regolarità formale della procedura comparativa, conformemente al principio di legalità dell'azione amministrativa e nell'ottica del conseguimento degli interessi pubblici di imparzialità e trasparenza;

**ATTESO** che, anche in considerazione del celere esercizio del potere di riesame, il provvedimento di annullamento in via di autotutela non è suscettibile di ledere posizioni giuridiche qualificate e consolidate, riconosciute meritevoli di particolare apprezzamento, dovendosi ritenere prevalente, nella comparazione tra i vari interessi, l'interesse pubblico a una gestione efficiente, imparziale ed efficace del procedimento, nonché ossequiosa del principio della *par condicio competitorum*;

**CONSIDERATO** che il provvedimento di annullamento in via di autotutela esplica una funzione di garanzia per i candidati della procedura, consentendo una più puntuale verifica, anche ai fini della tutela giurisdizionale, sulla coerenza dell'esito finale rispetto ai lavori svolti;

**RITENUTO**, quindi, prevalente l'interesse pubblico alla rimozione delle cause di illegittimità del provvedimento al fine di addivenire alla positiva e celere definizione della procedura comparativa in ossequio ai principi di imparzialità, trasparenza, ragionevolezza, proporzione, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa;

**RAVVISATA** la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti di legge che consentono di procedere in autotutela ai sensi dell'art. 21 *nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

### **DECRETA**

**Art. 1** – Per le motivazioni espresse in premessa, il Decreto rettorale di approvazione degli atti n. 3717 del 22 dicembre 2022, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", relativo alla procedura comparativa ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 240 del 2010 per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale per il settore concorsuale 02/D1 – *Fisica applicata, Didattica e Storia della Fisica* e settore scientifico disciplinare FIS/07 – *Fisica applicata (a Beni culturali, ambientali, Biologia e Medicina)* (Rif 1958), è annullato ai sensi dell'art. 21 *nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

**Art. 2** – Ferma restando la validità della fase preliminare della procedura e dei giudizi collegiali già espressi sui singoli candidati, è disposta la riapertura della fase valutativa della procedura comparativa di cui all'articolo 1 ai fini dell'integrazione della stessa, sì che la commissione esaminatrice possa procedere alla valutazione della documentazione prodotta dal candidato erroneamente considerato rinunciatario, nonché alla comparazione di tutti i candidati e all'assunzione delle determinazioni finali.

**Art. 3** – Per le motivazioni di cui al precedente articolo 2, il termine per la conclusione dei lavori è differito di 45 giorni, sino al 22 febbraio 2023, fatta salva eventuale richiesta di proroga del suddetto termine.

**Art. 3** – Il presente decreto è acquisito alla raccolta ufficiale dell'Ateneo e pubblicato sul sito dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" all'indirizzo

[https://web.uniroma2.it/it/contenuto/procedura\\_comparativa\\_ai\\_sensi\\_dell\\_art\\_18\\_comma\\_1\\_della\\_legg\\_e\\_n\\_240\\_del\\_2010\\_per\\_la\\_chiamata\\_di\\_un\\_professore\\_unive92698](https://web.uniroma2.it/it/contenuto/procedura_comparativa_ai_sensi_dell_art_18_comma_1_della_legg_e_n_240_del_2010_per_la_chiamata_di_un_professore_unive92698)

**RETTORE**

(Prof. Nathan Levialdi Ghiron)